

### DELIBERA N. 3

\*\*\*\*\* / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)  
(GU14/699276/2024)

#### Il Corecom Sardegna

NELLA riunione del Corecom Sardegna del 19/03/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24 marzo 2023 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni ([Co.re.com.](#)) della Regione Autonoma della Sardegna" e [ss.mm.ii.](#);

VISTA l’istanza di \*\*\*\*\* del 30/08/2024 acquisita con protocollo n. 0225967 del 30/08/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. La posizione dell'istante**

A seguito dell'udienza di conciliazione conclusasi con verbale di mancato accordo del 28 agosto 2024, la società \*\*\*\*\*, codice fiscale/P.IVA \*\*\*\*\*, rappresentata dall'utente \*\*\*\*\*, in qualità di legale rappresentante, codice fiscale \*\*\*\*\*, ha presentato in data 30/08/2024 l'istanza, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS, per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile – Teletu).

L'istante, premesso di aver “cambiato gestore” sulla linea fissa voce e dati 079\*\*\*\*7, contesta quanto richiesto dall'operatore con le fatture inviategli e il successivo sollecito di pagamento per l'importo complessivo di € 637,76.

Chiede pertanto che le somme richieste siano ritenute inesigibili.

## **2. La posizione dell'operatore**

Con memoria difensiva trasmessa in data 9 ottobre 2024, nel rispetto dei termini regolamentari, Vodafone Italia S.p.A., ha domandato il rigetto dell'istanza eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto.

L'operatore premessa la correttezza della fatturazione emessa ed oggetto di doglianza, evidenzia come oltre ai costi per l'attivazione dei servizi, l'istante sia tenuto a corrispondere - in conformità alla disciplina corrente ed in particolare alla legge 40/2007, art. 1 - gli oneri per il recesso anticipato, esercitato prima del decorso del termine di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto (avvenuta in data 13/01/2023); aggiunge che la fatturazione emessa contiene regolare traffico telefonico apparendo pertanto corretta e perciò dovuta.

Nel merito, poi, eccepisce l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso, evidenziando la mancanza - a sostegno della tesi dell'istante - di prove, tali da comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore, nonché l'assenza di reclami scritti inoltrati dal ricorrente.

Dato atto della circostanza che sotto il profilo amministrativo e contabile l'utente è attualmente disattivo e che a suo carico risulta essere tuttora presente un insoluto di euro 800,18, chiede il rigetto integrale delle avverse richieste e, in via subordinata, nell'ipotesi di accertamento di sua responsabilità e condanna al pagamento, lo scomputo dell'insoluto dalla somma eventualmente riconosciuta a titolo di indennizzo.

## **3. Motivazione della decisione**

Entrambe le parti hanno partecipato all'udienza di discussione tenutasi in data 4 febbraio 2025 (così a seguito di plurimi rinvii richiesti dal delegato dell'istante), conclusasi con un mancato accordo. In via preliminare si evidenzia che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità.

Nel merito, esaminati gli atti e i documenti allegati al fascicolo, si ritiene che l'istanza non meriti accoglimento.

La vicenda per cui è controversia prende le mosse dalla decisione della Società istante di "cambiare gestore"; Vodafone Italia Spa non nega l'esistenza del recesso, ma evidenzia il suo esercizio "anticipato" in quanto compiuto prima dei 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto (avvenuta in data 13/01/2023).

Agli atti, tuttavia, non vi è alcuna prova documentale della richiesta di cambio operatore. Invero da una puntuale analisi della documentazione prodotta dall'operatore si rinvenivano elementi che, considerati nel loro insieme, possono far presumere che il recesso anticipato sia avvenuto nel mese di aprile 2024 (nella fattura "AQ05084775 del 22 maggio 2024" relativa al periodo fatturazione 17 marzo 2024 - 16 maggio 2024, dalla quale si evince che sono state effettuate 91 chiamate durate complessivamente quasi quattro ore) periodo fino al quale l'istante ha verosimilmente usufruito del servizio. Rebus sic stantibus, le fatture emesse da Vodafone Italia Spa non appaiono incongrue o infondate. Si evidenzia inoltre come l'istante non abbia depositato le fatture (prodotte, invece, dall'operatore), né indicato quelle oggetto di contestazione né prodotto copia del reclamo; le contestazioni dell'istante risultano dunque generiche e non circostanziate. Preme, al riguardo, precisare che nella procedura di definizione delle controversie trovano applicazione le regole generali relative all'onere della prova.

Invero, l'istante si è limitato ad un mero riepilogo dei fatti di cui al formulario e ciò porta a concludere che non abbia soddisfatto l'onere della prova in ossequio della disciplina generale dettata dall'art. 2697 c.c. secondo cui la carenza in punto di onere della prova conduce inevitabilmente al rigetto della domanda.

Atteso che allegare una circostanza generica equivale a mancata allegazione, parte istante non ha adempiuto, nella fattispecie in esame, all'onere di allegazione (in senso tecnico) inteso come dovere di affermazione dei fatti rilevanti che sorreggono le ragioni giuridiche su cui si fondano le azioni poste a base della domanda.

Ad abundantiam si richiama l'orientamento costante di Agcom e dei Corecom in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR, e delibera Corecom Emilia-Romagna 7/21). Concludendo, nel caso di specie, l'istanza generica e carente di idonea documentazione probatoria va rigettata.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**